

A cinquant'anni dalla "legge" archivistica del 1963: il dpr 1409 e i problemi dell'oggi

Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 30 settembre 2013

Isabella Zanni Rosiello

*(Forse) avremmo dovuto riflettere di più sul termine tutela**

Anch'io, come altri che mi hanno preceduto, incomincio il mio intervento col ringraziare, e non in senso meramente formale, Stefano Vitali per avermi invitato a questo incontro. Lo ringrazio per la sfida lanciata a uscire dal torpore in cui, rispetto a tematiche archivistiche, mi sono da qualche anno adagiata. Da quando l'ho raccolta, sono stata però presa da un senso di smarrimento e da non poche inquietudini. Come si sa, una volta staccata la spina da un mondo che si è a lungo frequentato e che da anni si è abbandonato, si guarda con occhio distaccato la vita che lo connota e ci si sente disarmati nei confronti dei problemi che presenta e non adeguatamente aggiornati sulla letteratura critica che lo riguarda. Mi scuserete perciò se vi accadrà di ascoltare annotazioni frammentarie e osservazioni appena abbozzate.

La prima cosa che ho fatto, quando ho deciso di partecipare all'odierno incontro, è stato andare a recuperare, tra i libri della mia biblioteca, il volume contenente il testo legislativo oggetto dell'attenzione che in questa sede gli rivolgiamo. Ci ho messo un po' di tempo prima di trovarlo. Ben presto mi sono resa conto che avrei fatto prima a cercarlo sul web, ma non nascondo che riavere tra le mani proprio quel volume, che per anni e anni è stato sul mio tavolo di lavoro, mi ha procurato una certa emozione. Il libro porta copiosi segni e numerose tracce d'uso. L'ho infatti usato di frequente quando ero, come si usa dire, nell'esercizio delle mie funzioni di archivista. La mia, è opportuno ricordarlo, non è la generazione dei testi unici e dei codici dei beni culturali. La mia, come quella di tanti altri, è la generazione del d.p.r. del 1963. Ed esso è stato il principale testo di riferimento cui alla bisogna si ricorreva, dato che era; come recita lo stringato quanto autorevole titolo del volume che lo contiene, *La legge sugli archivi*¹.

Spesso mi è capitato di essere d'accordo con quanti, siano essi storici del libro, sociologi, romanzieri o poeti, hanno affermato che ogni volta che si rilegge un testo, esso sembra diverso. Il lettore può essere la stessa persona, ma questa, e per molte ragioni, è cambiata. E anche il testo, sia

* Nel pubblicare il testo ho in linea di massima mantenuto il tono colloquiale dell'esposizione orale.

¹ *La legge sugli archivi*, Roma, Ministero dell'Interno - Direzione generale degli Archivi di Stato, 1963. Il vol., oltre il d.p.r. 30 settembre 1963 n. 1409, contiene anche altri provvedimenti normativi, relativi agli archivi, abrogati o ancora vigenti alla data dell'entrata in vigore di detto decreto.

pure per altre ragioni, è in un certo senso cambiato. Così nel momento in cui ho tra le mani il d.p.r. del 1963 di una cosa sono certa: non lo leggerò, come facevo in passato, al fine di risolvere qualche problema pratico, né per cimentarmi in una esegesi giuridico-interpretativa di qualche suo articolo. Cercherò piuttosto di rileggere il provvedimento con un certo distacco, come un testo fatto di parole, di termini-concetto, e quindi caratterizzato da un complesso intreccio di significanti-significati.

Dico subito che il mio tentativo ha fatto poca strada. E quindi quello che dirò non sarà altro che un elenco di rapidi appunti, di minute spigolature. Quasi irretita in un immaginario incastro di scatole cinesi, mi sono fermata a riflettere sui termini «conservare» ed «esercitare la vigilanza» con cui iniziano rispettivamente la lettera a) e la lettera b) dell' art 1. Esse definiscono – dato che l'art. 1 fa parte del capo I intitolato *Attribuzioni* - le due sfere di competenza dell'amministrazione archivistica statale. La prima riguarda gli archivi prodotti in passato e nel presente da organi statali e che lo Stato abbia in proprietà o in base ad altre disposizioni di legge. La seconda riguarda gli archivi di enti pubblici e di privati ritenuti «di notevole interesse storico».

Per cercare di chiarirmi un po' le idee su come sono da intendere i termini *conservazione* e *vigilanza*, sono andata a rileggere la *Relazione al progetto di decreto del presidente della Repubblica* riguardante le «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato». Nella *parte generale* di essa si dice che si è avuto «innanzi tutto cura di rendere univoca la terminologia», che nella precedente normativa era «incostante e [che] ha dato luogo a gravi incertezze interpretative». E lo si è fatto perché «compito di una legge non è [...] dare definizioni scientifiche, bensì adoperare con il massimo possibile rigore termini che, dal linguaggio comune o da discipline particolari, abbiano ricevuto un significato sufficientemente chiaro e preciso»².

Con riferimento all'art. 1 si dice inoltre che «per sancire in modo chiaro che la funzione della conservazione non si esaurisce in una materiale custodia, ma implica un complesso lavoro di ricerca, ordinamento, inventariazione, illustrazione, ecc. che mira a fare degli Archivi di Stato istituti concretamente al servizio della scienza storica, era parso opportuno inserire un secondo comma». Esso recitava: «è altresì compito dell'amministrazione degli Archivi di Stato utilizzare ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di documentazione gli archivi e i documenti indicati nel precedente comma». Ma «il ministero per la riforma della pubblica amministrazione ha [...] eccetto che concedere all'amministrazione la facoltà di utilizzare gli archivi privati di notevole interesse storico significa intaccare in modo grave l'istituto della proprietà privata». Così, nel secondo comma della lettera b) dell'art. 1 si è detto che l'amministrazione degli Archivi di Stato ha

² La *Relazione*, da cui sono tratte questa e le successive citazioni, è in *La legge degli archivi*, cit., pp. 65-156.

soltanto la facoltà di consultarli (evidentemente per chi si erigeva a difensore della proprietà privata dall'uso del verbo *utilizzare* potevano derivare pericolosi attacchi alla sua integrità).

E' altresì da osservare che il termine *conservazione* è inteso in un'accezione meno vaga di quanto sia da intendere il termine *vigilanza*. La *conservazione*, nella *Relazione* poco fa ricordata, se non altro viene definita un'attività più articolata di una «materiale custodia», mentre, quanto all'attività di «vigilanza», ci si limita a dire che agli organi che la devono esercitare sono «affidati» dei «complessi compiti».

Conservazione e *vigilanza* sono due termini-concetto che già c'erano nella precedente legge archivistica del 22 dicembre 1939, n. 2006. Non c'era invece in questa legge – ma le connesse competenze erano peraltro indicate - il termine «tutela» nell'accezione in cui è usato nell'art. 19 del d.p.r. del 1963. La tutela – si legge in quest'ultimo - spetta alle sovrintendenze archivistiche, spetta cioè agli organi che «esercitano la vigilanza» nei confronti di documenti di enti pubblici nonché di documenti «appartenenti allo Stato che si trovano fuori degli Archivi dello Stato».

Come è noto, il termine *tutela* è un termine-concetto chiave della letteratura che si è occupata, e si occupa, di quelli che sono stati definiti «beni culturali». Ma che significato ha questo termine nel d.p.r. del 1963? Nella *Relazione* si dice che l'attività di tutela deve essere esercitata «seguendo le prescrizioni indicate nel secondo comma art. 823 del codice civile». Il termine è usato perciò in accezione giuridica; il comma del codice civile cui rinvia riguarda infatti la «tutela del demanio pubblico».

A questo punto non so bene in che ordine collocare i termini-concetto di *conservazione*, *vigilanza*, *tutela*, o meglio in quale posizione collocarli in un possibile *campo semantico*. Per schiarirmi un po' le idee, ricorro a quello che più o meno esplicitamente, è riconosciuto come il padre del d.p.r. del 1963: Claudio Pavone. Sull'impegno con cui Pavone si è preparato a svolgere l'incarico ministeriale affidatogli e con cui si è interessato alla riforma della legislazione archivistica del 1939, e dell'intenso lavoro da lui fatto lungo la non facile elaborazione e la successiva stesura del provvedimento che diverrà il d.p.r. n. 1409, si è soffermato Stefano Vitali. Lo ha fatto, utilizzando tra l'altro le *Carte Pavone* che sono all'Archivio centrale dello Stato, nel profilo a lui dedicato nel volume contenente una raccolta di suoi scritti³. Tra questi vi sono quasi tutti quelli relativi agli archivi, ma - e la cosa può sembrare un po' strana data la sua ricchissima bibliografia - non ce n'è nessuno in cui Pavone riesamini o analizzi da studioso il prodotto di cui è stato il principale autore. Anche nell'importante saggio sugli archivi scritto una decina di anni dopo assieme a Piero

³ S. Vitali, *La moralità delle istituzioni, Profilo di un archivista*, in *Intorno agli archivi e alle istituzioni, Scritti di Claudio Pavone*, a cura di I. Zanni Rosiello, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale degli Archivi di Stato, 2004, pp. 729-754.

D'Angiolini, edito in un volume della einaudiana *Storia d'Italia*, dedica poche pagine e di tono prevalentemente descrittivo alla legge del 1963⁴.

Ne parla peraltro in un punto delle memorie che sta scrivendo. Con il permesso dell'autore, che ringrazio per la sua disponibilità, riporto il brano in cui ricorda come ha cercato di svolgere l'incarico di redigere una nuova legge archivistica.

Io mi impegnai a fondo nell'impresa e fu per me un'esperienza molto importante. Dovetti rinfrescare la mia cultura giuridica e rendermi conto che una cosa è studiare le leggi già fatte, altra cosa, ma strettamente connessa, è fare leggi nuove [...]. Oltre le questioni di merito [...] mi affascinò il problema del linguaggio da usare. Rimuginavo le parole di Stendhal che il suo ideale di scrittura era quello del Codice civile e le interpretavo nel senso che, se un letterato per il quale l'attenzione alle sfumature fa parte del mestiere poteva formulare una sentenza così drastica dettata dall'amore per la precisione delle parole da usare, un legislatore doveva essere preciso e univoco al massimo, usando le parole sempre e soltanto nello stesso significato. [...] Ora dovevo pormi il problema generale della contiguità ma non identificazione, come invece sovente accade, fra linguaggio del legislatore e linguaggio del burocrate, per di più autore talvolta di normazioni di livello inferiore alla legge indirizzata sia all'amministrazione stessa sia alla generalità dei cittadini. Il legislatore deve, come il burocrate, usare parole del linguaggio comune, a tutti comprensibili, ma deve in pari tempo usarle con il rigore col quale gli scienziati usano le parole nel loro linguaggio formalizzato. Nel legislatore questo è anche un dovere civico perché l'ambiguità e l'imprecisione della legge compromette la certezza del diritto.

Il brano riportato potrebbe essere puntualmente analizzato. Per quanto mi riguarda, mi limito a fare soltanto alcune brevi annotazioni. Innanzitutto incuriosita dal riferimento a Stendhal fatto da Pavone – e che già aveva espresso, ma in forma più stringata, in un'altra occasione⁵ - sono andata a verificare a che proposito il romanziere francese cita il codice civile.

Stendhal ne parla nell'ottobre del 1840 in una lettera indirizzata a Balzac. Questi aveva espresso nella «Revue Parisienne» di quell'anno un giudizio positivo su *La Chartreuse de Parme* edita nel 1839, ma nel contempo aveva suggerito delle correzioni e ne aveva criticato lo stile. In breve aveva detto che Stendhal scrive male. Nel rispondere alle critiche di Balzac, l'autore de *La Chartreuse* afferma ch'egli non vuole scrivere come Chateaubriand o de Maistre. Aspira piuttosto a scrivere come Fénelon (di cui cita i *Dialogues de morts*) e Montesquieu (di cui cita l'*Esprit de lois*). E aggiunge: «Voilà sans doute pourquoi j'écris mal: c'est par amour exagéré pour la logique...» e, poco più avanti, «En composant La Chartreuse, pour prendre le ton je lisais chaque matin deux ou trois pages du Code civil...». Leggere il codice civile gli era utile, annota, per «marcher droit à l'object» e «pour être sec», per usare cioè uno stile incisivo, asciutto, privo di fronzoli⁶.

⁴Cfr. P. D'Angiolini - C. Pavone, *Gli archivi*, in *Storia d'Italia*, vol. V, *I documenti*, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1659-1691.

⁵ Cfr. *Di archivi e di carte, Conversazione tra Isabella Zanni Rosiello e Claudio Pavone*, in *L'archivista sul confine. Scritti di Isabella Zanni Rosiello*, a cura di C. Binchi e T. Di Zio, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000, p. 411.

⁶ Cfr. F. Di Pilla, *Stendhal e il Codice civile, Omaggio a Sandro Giuliani*, in Università degli Studi di Perugia -Facoltà di Giurisprudenza, *Per Alessandro Giuliani*, a cura di F. Treggiani, Perugia, Centro Stampa dell'Università degli studi, 1999, pp. 11-16. Anche un altro scrittore, e precisamente Ugo Foscolo, usa espressioni simili a proposito dello stile da seguire in testi normativi. Nel 1801, chiamato a far parte della commissione che doveva preparare per conto del Ministero della guerra della Repubblica Cisalpina il progetto di un Codice penale militare, Foscolo scrisse un rapporto, in cui dice che il codice doveva essere scritto «in uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all'interpretazione delle parole», dato che «assai giureconsulti grandi anni e assai tomi spesero per commentare leggi

Pavone, nel citare Stendhal, non vuole certo paragonarsi al grande scrittore francese. L'accenno al suo stile gli serve piuttosto per sottolineare quanto, nello scrivere di leggi, il linguaggio sia importante. Nell'impegnarsi nella stesura del d.p.r. del 1963 rifletteva soprattutto - come lui stesso ricorda - sul «problema del linguaggio da usare». A suo parere, chi scrive una legge deve «essere preciso e univoco al massimo», deve servirsi di parole che fanno parte «del linguaggio comune» ma queste devono essere utilizzate «con il rigore col quale gli scienziati usano le parole nel loro linguaggio formalizzato».

Su queste ultime espressioni sarebbe interessante riflettere in modo approfondito. Ma ciò significherebbe aprire un'altra immaginaria scatola cinese, che finirebbe per essere così grande da rovesciare l'ordine di quelle, più piccole, fin qui appena dischiuse. Mi limito soltanto a dire che i problemi connessi al linguaggio giuridico-legislativo sono così numerosi e complessi che è impossibile commentarli in poche parole. E tanto meno esporli in modo critico se non si è - ed io non lo sono di certo - un esperto della materia. Se si legge il d.p.r. n. 1409 tenendo presenti le annotazioni di carattere generale scritte molto tempo fa da chi l'ha in massima parte redatto, appare comunque in tutta evidenza che almeno qualche innegabile pregio quel provvedimento ce l'ha. Basti dire che esso è pressoché privo di elementi paratestuali, molto frequenti invece in testi di legge successivi. Questi ultimi sono infatti quasi sempre postillati da sigle, da rimandi ad articoli e commi di altri provvedimenti, da apparati di note che vorrebbero essere esplicative di questo o quel determinato articolo, ma che finiscono per contro col confondere maggiormente le idee. Il d.p.r. del 1963 n. 1409 ha invece una struttura in se stessa pressoché autosufficiente e tendenzialmente univoca è la terminologia usata nella redazione dei relativi articoli.

Che il verbo «conservare» e i termini di «vigilanza» e «tutela» in esso presenti siano parole della lingua comune è indubbio, ma certamente essi acquistano all'interno del testo normativo più volte citato un determinato significato tecnico-settoriale. Come annota Bice Mortara Garavelli, nell'analizzare i rapporti tra linguaggio e diritto, il linguaggio giuridico rinvia sempre «a un universo testuale composito» cioè composto «da una varietà di lingue concorrenti», ma nello stesso tempo «le norme giuridiche creano il significato di certi termini'[...] specializzando il senso e il riferimento di una combinazione di parole della lingua comune», in quanto, detto in altre parole, sono caratterizzate da un «riuso specialistico di termini nel linguaggio ordinario».⁷

confusamente scritte»; cfr. *Idea generale del lavoro della quarta sezione dell'Ufficio di compilazione*, in U. Foscolo, *Scritti letterari e politici dal 1790 al 1808*, a cura di G. Gambarin, Firenze, Le Monnier, 1972 (Edizione nazionale delle opere di Ugo Foscolo, vol. VI), pp. 204-205 e per annotazioni sul testo, ivi, *Introduzione*, pp. LXIV-LXVII.

⁷ B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi, 2001, pp. 6, 7, 11 e seguenti.

Anche per questi motivi, ma non solo per questi, il linguaggio con cui sono scritti i testi giuridici, per quanto rigoroso e univoco intenda essere, non dà luogo a letture interpretative e a pratiche applicazioni altrettanto univoche e uniformi. Anche se univoca è la terminologia usata, è difficile che essa sia paragonabile al «rigore col quale gli scienziati usano le parole nel loro linguaggio formalizzato». Ogni testo di legge è a un tempo rigido e dinamico. Le parole che lo compongono mutano di significato, acquistano nel tempo altri significati. Così è accaduto anche per il d.p.r. del 1963, la cui vita non è stata breve. Quanti si sono trovati ad applicarlo non lo hanno sempre e comunque applicato, e a mio parere opportunamente, in modo univoco. E ciò anche perché le situazioni in cui essi si sono trovati a operare sono state via via attraversate da cambiamenti di vario genere. Ma di tutto questo certamente altri parleranno.

Vorrei piuttosto soffermarmi, sia pure brevemente, su altro punto, e cioè sul termine *tutela*. Come ho già detto, nel d.p.r. del 1963 è utilizzato in accezione giuridica e in questa accezione è stato più volte preso in considerazione dalla letteratura archivistica. Mi sorge spontanea una domanda: perché è stata invece dedicata scarsa attenzione – almeno così mi sembra – ad altre accezioni e quindi ad altri suoi significati?

Eppure, in un'accezione ben diversa e peraltro molto significativa la troviamo scritta in un importantissimo, anzi fondamentale, testo quale è la costituzione della Repubblica italiana. E precisamente al comma 2 dell'art. 9, che è tra l'altro uno degli articoli che fanno parte dei principi fondamentali della nostra costituzione. Ognuno di noi l'avrà letto, riletto, sentito citare centinaia di volte. Ma mi sembra - forse sbaglio dato che ho fatto al riguardo una ricerca del tutto rapida e superficiale - che quanto contenuto nell'art. 9 non sia stato preso, in relazione agli archivi, nella dovuta considerazione.

Per farsi un'idea di quale sia stata l'elaborazione di questo articolo e di come si è giunti alla sua redazione definitiva, è opportuno andare a rileggere gli atti dell'assemblea costituente. Troppo tempo ci vorrebbe per ripercorrere lo svolgimento dei lavori della commissione comunemente chiamata dei 75, incaricata di elaborare il progetto di costituzione, della sottocommissione che trattò la materia poi definita nell'articolo 9, nonché quelli dell'assemblea plenaria. Neppure mi soffermo su quali siano stati gli intrecci tra l'art. 9 e altri articoli, come siano stati affrontati le proposte e gli emendamenti via via presentati, quali le posizioni assunte dai costituenti che dell'art 9 si sono in prima persona occupati, e così via. Ricordo soltanto quanto si è verificato nella seduta della commissione plenaria dell'assemblea tenuta il 30 aprile 1947. In essa viene preso in esame il seguente testo:

I monumenti artistici e storici, a chiunque appartengano ed in ogni parte del territorio nazionale, sono sotto la protezione dello Stato.

Compete allo Stato anche la tutela del paesaggio.

Si tenga presente che di «monumenti artistici e storici» si era parlato sin dalla seduta tenuta dall'apposita sottocommissione il 18 ottobre 1946; il termine «protezione» viene preferito al termine «vigilanza» già nella seduta della medesima svoltasi il successivo 30 ottobre; il termine «tutela» compare qui per la prima volta.

Nella seduta dell'assemblea plenaria sopra ricordata, dopo un intervento del deputato Edoardo Chierici, che, in base a determinate argomentazioni, definisce l'articolo «inutile» e «infelice nella dizione», viene posto in discussione l'emendamento proposto da Tristano Codignola, Alcide Malagugini, Concetto Marchesi, Umberto Nobile, che recita:

Il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela dello Stato.

E' Tristano Codignola a illustrare il testo dell'emendamento. Innanzitutto ribadisce la sua rilevanza: «si tratta di garantire allo Stato – dice fra l'altro – che il patrimonio artistico del Paese sia sotto la sua tutela, resti cioè vincolato allo Stato». In polemica con chi propone di abolirlo, afferma con forza che il «patrimonio artistico non significa soltanto [...] i monumenti artistici e storici, perché comprende anche i beni mobili, i quadri, gli archivi ecc., cioè nei suoi vari aspetti, l'insieme degli oggetti e dei beni di valore artistico e storico». Va dunque difeso «il principio che l'intero patrimonio culturale e storico del nostro paese, che è così importante, sia sottoposto alla 'tutela' e non alla 'protezione dello Stato': lo Stato non protegge, ma tutela». (E' da ricordare che il termine «patrimonio» - in precedenza era stato usato il termine «tesoro» - è già nel testo, che, su proposta di Concetto Marchesi e Aldo Moro, viene presentato nella precedente seduta della commissione tenutasi il 30 settembre 1946).

L'emendamento illustrato da Codignola viene approvato e il comitato di redazione (per brevità ho lasciato da parte le discussioni relative al primo comma dell'articolo) formula il seguente testo:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Con l'aggiunta dell'aggettivo «scientifica» dopo il termine «ricerca» è il testo dell'art 9 della costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948 che, come è ben noto, recita:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione⁸.

⁸ Gli atti dell'assemblea costituente, i cui lavori si svolsero dal 25 giu. 1846 al 22 dic. 1947, sono consultabili on line in <<http://archivio.camera.it/patrimonio/arch>>. Nel sito <<http://www.nascitacostituzione.it/>> a cura di Fabrizio Calzaretti sono riportati, per ogni articolo della Costituzione, i resoconti delle discussioni avvenute nelle sottocommissioni, nella commissione dei 75 e nell'assemblea plenaria. Si veda inoltre P. Carpentieri, *La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione nell'articolo 9 della Costituzione*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna, Zanichelli, 1975. Ha di recente ripercorso le vicende che hanno riguardato l'art. 9, dalla sua prima elaborazione alla sua definitiva approvazione, A. Leone, *Come nacque l'articolo 9*, in A. Leone - P. Maddalena - T.

Mi chiedo, e vi chiedo, come mai nell'applicare nella concreta prassi archivistica il dettato del d.p.r. del 1963 e nell'intervenire nei tanti dibattiti sulle tante problematiche che stavano a cuore agli archivisti, non si è preso nella dovuta considerazione l'art 9 della nostra costituzione?

Eppure in quell'articolo erano presenti concetti tutt'altro che estranei al bagaglio culturale degli archivisti. Basti pensare – tanto per fare un esempio - al concetto di «patrimonio» (non da intendere ovviamente né in senso giuridico-civilistico, né economico) spesso accompagnato, come si è visto dall'aggettivo «storico» e dalla specificazione di «nazione», nonché connesso ad altri termini, parimenti pregnanti, come «cultura», «ricerca» e «tutela».

Eppure se andiamo a rileggere gli atti della commissione nota come commissione Franceschini, dal nome del suo presidente, che cominciò a funzionare l'11 novembre 1964, vediamo che essa, e i gruppi di lavoro che ne facevano parte, lavorarono proprio intorno ai termini-concetti che ho ricordato. Il lavoro della commissione fu notevole. Basta prendere in mano i tre volumi composti di quasi 2.500 pagine, pubblicati nel 1967, per rendersene conto⁹.

Voglio citare soltanto qualche breve brano, stralciato da contesti ben più ampi e articolati. Nella prima delle 84 *dichiarazioni* che accompagnano la *Relazione* finale, che ha il titolo *Patrimonio culturale della nazione*, si legge che a esso appartengono «tutti i beni» che costituiscono «testimonianza materiale avente valore di civiltà», e cioè quelli «di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario». Su essi, come si legge nella parte introduttiva della medesima *Relazione*, presentata al ministro della Pubblica istruzione, la commissione propone che venga esercitata una «unitaria ed estensiva tutela»¹⁰.

Di problemi riguardanti archivi e biblioteche si occupò in particolare un gruppo di lavoro organizzato da Augusto Campana, un filologo, un umanista, un erudito di razza. I risultati dell'indagine, come venne chiamata, conseguiti da questo gruppo di lavoro, sono preceduti da un'*Introduzione* in cui si dice che ci si è preliminarmente soffermati sull'espressione «patrimonio storico». Il gruppo di lavoro – si precisa - ha voluto dare all'aggettivo «storico» una duplice interpretazione. In senso «generale» va applicato a tutti gli oggetti puntualmente elencati nella legge istitutiva della commissione Franceschini; «in senso speciale – invece - come più proprio di oggetti non indicati ma evidentemente compresi nello spirito della [medesima] legge», e dunque a tutti i beni culturali «definibili unicamente e precipuamente con la qualifica di storici, e cioè [a tutto ciò]

Montanari - S. Settis, *Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente*, a cura di T. Montanari, Torino, Einaudi, 2013, pp. 151-185.

⁹ Cfr. *Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e documenti della commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, Roma, Casa editrice Colombo, 1967, voll. 3.

¹⁰ *Ibid.*, vol. I, rispettivamente pp. 22 e 6.

che si è convenuto di designare come beni librari e archivistici [...] così pubblici come privati»¹¹. Inoltre nello schema di lavoro inviato da Augusto Campana agli invitati a un incontro con l'on. Francesco Franceschini – incontro che ebbe luogo il 15 novembre del 1965 - nel sottolineare la «straordinaria ricchezza» di questo patrimonio, si afferma che esso è «espressione ed eredità di una storia e di una cultura che debbono la loro infinita varietà e ricchezza alla complessità e al particolarismo della storia dell'Italia preunitaria e alla conseguente presenza di numerose città capitali e di infinite e capillarmente distribuite strutture amministrative, culturali, sociali, economiche, ecclesiastiche, religiose». Questo «patrimonio [...] a chiunque appartenga, impone allo Stato, come ogni altro bene culturale, imprescindibili e particolari doveri».

Mi sembra che sull'intreccio dei termini-concetti indicati tra i principi fondamentali della Costituzione e presenti lungo i lavori della commissione Franceschini avremmo forse dovuto, a partire dagli anni Sessanta, meglio riflettere, non per così dire archivarli una volta finiti i suoi lavori.

Non saprei dire perché non l'abbiamo fatto. Non eravamo del tutto convinti che gli archivi facessero parte del patrimonio della nazione, dello Stato-nazione, della sua memoria passata e futura? Direi proprio di no, dato che la letteratura archivistica di cui disponevamo stava lì a ricordarci che la storia degli archivi, a far data dal periodo postunitario, era stata alimentata dall'aspirazione tesa a far diventare «nazionali» le cosiddette «memorie locali». E poi almeno parte degli archivisti aveva colto i cambiamenti che a partire dagli anni Cinquanta del Novecento si andavano registrando in ambito storiografico con conseguenti più forti e diffusi interessi nei confronti delle fonti in generale, e di quelle documentarie in particolare. Del resto nello stesso d.p.r. e nella relazione che lo accompagna più volte citata, c'è un aperto invito a guardare in avanti, ad esempio là dove si dice che la legge del 1963 «mira a fare degli archivi di Stato istituti concretamente al servizio della scienza storica».

Ritenevamo forse che il termine *tutela* fosse estraneo alla nostra tradizione? Senza dubbio nel sapere e nella pratica archivistica il termine-concetto di conservazione è stato ritenuto tanto denso di significati da non sentire il bisogno di metterlo in rapporto con altri dello stesso campo semantico. Esso può infatti riferirsi a diverse coppie oppositive, come passiva/attiva, legale/ reale, uniforme/diversificata, e perfino all'ossimoro conservazione/distruzione. L'area della conservazione è stata intesa, almeno, in certi casi e in certi periodi in senso così esteso da offuscare l'area della vigilanza.

Volevamo, non senza un giustificato orgoglio, rimanere entro i confini assegnati al nostro territorio, difendere una specifica distinzione? O eravamo costretti a farlo data la lunga, secolare dipendenza

¹¹ *Ibid.*, pp. 569 e 570.

da un ministero diciamo così improprio come quello degli Interni, una dipendenza che il d.p.r. del '63 non ha potuto scalfire? E che forse, senza volere, l'ha per così dire congelata tant'è che anche in seguito non è mai stata del tutto cancellata.

E' ozioso e inutile chiedersi se la politica culturale degli archivi sarebbe stata più incisiva qualora sull'intreccio di quei concetti su cui mi sono brevemente soffermata avessimo posato uno sguardo meno distratto? Non si sarebbero aperte maggiori possibilità per la politica culturale che si intendeva adottare, se fossimo stati meno restii a intrecciare rapporti e a instaurare confronti con una più vasta gamma di interlocutori, specie di quelli appartenenti a settori affini?

Termino di porre interrogativi, che lascio peraltro senza risposta. Se nei porli ho usato talvolta l'impersonale, talaltra la prima persona plurale, è soprattutto a me stessa che intendevo rivolgerli.

Immagino che tra quanti mi hanno ascoltato ci sia con tutta probabilità qualcuno perplesso sull'importanza da me data al significato connesso o attribuito in un recente passato ad alcuni termini-concetto. E che gli interrogativi posti possano sembrare di scarso interesse e di scarsa o nessuna utilità a quanti affrontano i tanti e variegati e complessi problemi dell'oggi. Non potrei dar loro del tutto torto.

Ma, inutile nascondere, appartengo a un'altra generazione e solo di qualche inquietudine di quella generazione potevo parlarvi. Una generazione che ritiene che il passato sia – e faccio mie espressioni di un sociologo - «un repertorio di progetti incompiuti», un serbatoio di «attese». Ed è «l'attenzione ai futuri passati (cioè alle immagini che si è avuto in passato del futuro) [che] permette fra l'altro di riarticolare una questione particolarmente importante: quella dei rapporti fra le generazioni. Questi consistono infatti, almeno in una certa misura, proprio in un ricorrente confronto fra attese»¹².

¹² P. Jedlowski, *Memorie del futuro. Una ricognizione*, in «Studi culturali», X (2013), pp. 172 e 178.